

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione di cui trattasi è stata istituita dall'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l'intento di estendere l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ai seguenti soggetti:

- soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 49;
- incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sono esclusi dall'obbligo in questione i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

Il comma 28 dell'articolo in questione stabilisce che i soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo di cui al precedente comma 26, sono tenuti ad inviare all'Istituto, nei termini stabiliti dal comma 4 dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel

comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del T.U.I.R. già citato.

Il comma 29 stabilisce che il contributo alla nuova Gestione separata in argomento è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

L'accreditamento è effettuato per tutti i mesi dell'anno solare, nei confronti dei soggetti che abbiano versato un contributo d'importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 233/1990. Qualora la contribuzione annua sia inferiore a detto importo i mesi da accreditare sono ridotti proporzionalmente alla somma versata.

Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, sentito l'organo di gestione previsto al successivo comma 32.

Il comma 30 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto dello stesso nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26.

Il comma 32 stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai precedenti commi è definito, per quanto non diversamente disposto dai commi stessi, in base alla legge n. 88/1989, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e alla legge n. 233/90, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. L'articolo in discorso abroga le analoghe norme dettate dall'art. 11 della legge n. 537/93.

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Il supplemento ordinario n. 82 della Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1996 ha pubblicato i decreti interministeriali previsti dall'articolo 2, commi 30 e 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il primo decreto ministeriale (n. 281) contiene il regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 26 della suddetta legge; il secondo decreto ministeriale (n. 282) contiene la disciplina organizzativa e funzionale della gestione assicurativa.

Il contributo annuo in parola non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335; non è invece previsto alcun minimale contributivo.

La materia è disciplinata anche dai vari decreti-legge emanati nel 1996, di cui l'ultimo il n. 499, che, tra l'altro, hanno ulteriormente differito i termini di decorrenza dell'obbligo contributivo:

- al 1 aprile 1996, per i soggetti che non sono pensionati o che non siano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- al 30 giugno 1996, per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

Conseguentemente, il termine per l'iscrizione alla Gestione separata, già differito al 31 marzo dall'articolo 5 del decreto legge 26 febbraio 1996, n. 84, è stato ulteriormente differito rispettivamente al 30 aprile ed al 31 luglio 1996.

Il contenuto del suddetto decreto n. 499/1996, non convertito in legge, è stato recepito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Infine, l'articolo 2 del decreto ministeriale n. 282, stabilisce che l'iscritto alla Gestione separata, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni

vigenti in materia nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 2000, il requisito è ridotto ad un anno.

La contribuzione volontaria è effettuata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuato dalle imprese committenti entro il giorno 20 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dell'importo contributivo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi ed il saldo del contributo dovuto, entro il 31 maggio, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.